904

Sentenza n. 904/2017 pubbl. il 08/05/2017 RG n. 1705/2007 Repert. n. 1027/2017 del 08/05/2017



R.G.N.1705 2007

DEP.N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione III Civile

Composta dai magistrati:

Dr.

Mauro

BELLANO

Presidente

Dr.ssa Antonella

ZAMPOLLI

Consigliere rel.

Dr. Giuseppe

DE ROSA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con citazione notificata il giorno 05-07-2007 da:

entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti BIASIN ELENA (BSNLNE61L47H620J) del Foro di Rovigo, ivi con studio in VIA VERDI,1 ROVIGO e; BELFATTO GABRIELE (BLFGRL56S22B985A), del foro di Pesaro, ivi con studio in PIAZZA LAZZARINI 19 PESARO, e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to MIRATE STEFANO in VIA MARCONI, 1 30031 DOLO, per mandato a margine della citazione in appello, - appellanti -

contro:

CASSA DI RIPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A. (C.F. 02089931204), rappresentata e difesa dagli Avv.ti del Foro di Venezia e

con domicilio eletto presso il loro studio in

per mandato generale alle liti

- appellata -

Oggetto: Riforma della sentenza nº 103/2007 pronunciata ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. in data 02-03-2007 dal Tribunale di Rovigo,

in punto: nullità, annullamento acquisto titoli effettuati con intermediazione finanziaria, restituzione somme e risarcimento danni,

Firmato Da: GRECO CARLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 292a5ad4bf8ta7802c6cde9e1402464c



Causa trattata all'udienza del 19-10-2015 e trattenuta in decisione, dalla scadenza dei termini di legge, sulle seguenti CONCLUSIONI:

Il procuratore delle appellanti ha così concluso: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 103/07 del Tribunale di Rovigo anche con diversa motivazione in relazione ai vari profili dedotti in citazione - qui tutti riproposti - e segnatamente ritenuta la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale in capo all'istituto convenuto per violazione degli obblighi informativi o, comunque, ritenuta la responsabilità della banca convenuta sempre per omessa informativa e ciò in relazione alle circostanze e profili dedotti in citazione e qui tutti reiterati e trascritti, statuire conseguentemente l'obbligo di restituzione e/o

Vinti i compensi da determinarsi ex D.M n. 55/2014."

investito di € 33.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Il procuratore dell'appellata S.p.A. CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO ha così concluso: "Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, contestate le conclusioni avversarie perché in parte diverse da quelle riportate in atto di citazione in appello: Nel merito: rigettarsi tutte le domande proposte da

risarcimento danni in favore delle appellanti quantificandolo in misura pari all'importo

perché infondate in fatto e in diritto, confermandosi integralmente l'appellata sentenza del Tribunale di Rovigo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n° 103/2007 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 02-03-2007, il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della S.p.A. Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (d'ora in poi, per brevità, Banca) - intesa ad ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia e/o annullabilità degli acquisti siglati in data 06-07-2001 e relativi a obbligazioni emesse dalla società finanziaria Cirio Finance Luxembourg S.A. in data 06-02-2001 e 12-06-2001 ("CIRIO FIN. 6,25% EUR cod. ISIN XS012 4290296 scad.16-02-2004", così individuate dal nominato c.t.u.), per plurime violazioni della normativa sugli investimenti finanziari e del regolamento Consob n.11522/98 nonché per grave inadempimento della Banca convenuta agli obblighi





informativi, e quindi la condanna di quest'ultima alla restituzione del capitale investito dalle attrici (pari a € 33.000,00), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa - rigettava tutte le domande attoree, con integrale compensazione delle spese e competenze di lite.

Contro la sentenza - pronunciata nel contraddittorio tra le parti e all'esito di un procedimento celebrato con il rito regolato dal D.Lgs. n°5/2003, con un'istruttoria comprensiva di acquisizione documentale e testimoniale nonché dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) - hanno proposto tempestivamente appello

per le ragioni che saranno partitamente esaminate nella parte motiva di questa sentenza, e la Banca appellata si è costituita per chiedere nel merito la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.

Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, dalla scadenza dei termini di legge, sulle epigrafate conclusioni delle parti, dimesse all'udienza collegiale del giorno 19-10-2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Rovigo ha ritenuto che la Banca intermediaria avesse adempiuto ad ogni proprio obbligo informativo, alla stregua del fatto che le stesse appellanti avevano rifiutato di indicare la propria esperienza in materia di investimenti finanziari, avevano sottoscritto l'apposito modulo di avviso che l'operazione risultava "... non adeguata per tipologia, oggetto, dimensione e frequenza...", prendendone atto per disporla comunque, che dalla testimonianza acquisita poteva dedursi la trattazione personalizzata dell'acquisto esplicitamente richiesto dal cliente e che le attrici avevano comunque impiegato per l'operazione in questione solo il 6,98% del totale capitale investito e avevano confermato anche nella primavera del 2002 l'intenzione di procedere a investimenti più aggressivi acquistando, altri titoli ad alto rischio per l'importo totale di £ 260.871.701, aveva quindi escluso il conflitto di interessi della Banca alla stregua dei richiamati accertamenti effettuati dal c.t.u. e infine compensato integralmente le spese in ragione della particolare natura dei titoli acquisiti, che giustificava l'intrapresa iniziativa giudiziaria.

Hanno dedotto le odierne appellanti, a sostegno della propria impugnazione, che il Tribunale avrebbe erroneamente:



- 1) omesso di indagare e descrivere le informative che la Banca aveva concretamente fornito alle investitrici, immotivatamente desumendo dalla testimonianza del funzionario interessatosi dell'operazione sia l'iniziativa delle odierne appellanti di effettuare un investimento "più aggressivo" sia il contenuto specifico dell'avviso di inadeguatezza dell'operazione, indicato nel modulo sottoscritto dalle attrici in termini invece del tutto generici ed astratti,
- 2) dedotto la tendenza delle attrici ad arrischiare investimenti più remunerativi dai loro successivi acquisti, senza considerare che prima dell'operazione di cui si tratta la linea di investimento si era invece limitata alle obbligazioni emesse da istituti di credito, effettuando così una valutazione fondata sulla irrilevante condotta delle parti posteriore ai fatti di causa, e attribuito alla sottoscrizione dell'avviso di non adeguatezza un valore confessorio che non poteva collegarsi ai suoi termini del tutto generici e non comprovatamente corredati da una informazione specifica in sede di trattativa personale.
- 3) equivocato le risultanze della svolta c.t.u., discostandosene con mere deduzioni prive di motivazione e argomentazioni concreti fattuali.

Con la comparsa di risposta, la banca appellata ha contrastato le doglianze dell'appellante riferendosi alla prova documentale del proprio adempimento al dettato degli artt. 28, lett.a) e b) del Regolamento Consob n.11522/98, con la debita redazione per iscritto del c.d. Contratto-quadro e la consegna di copia del Documento sui Rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, con la raccolta del questionario recante il rifiuto delle clienti di riferire informazioni inerenti al proprio profilo di investimento e - quanto all'adempimento degli obblighi di informativa sanciti dagli artt.28, n.2 e 29, commi 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento - ha ribadito di aver espressamente sconsigliato loro l'investimento in questione, "... per cui tale adempimento assorbe in sé tutte le notizie che possono di dirsi rientrare nell'ambito di operatività dell'articolo 28 n.2."

L'appellata ha ribadito inoltre che gli investimenti successivi all'acquisto delle obbligazioni di cui si tratta avrebbero confermato l'accresciuta propensione al rischio delle clienti mentre l'investimento contenuto entro l'esigua percentuale del 6,98% del totale capitale depositato dalle clienti presso di sé diminuiva in modo più che proporzionale il rischio dell'operazione.



Con recente pronuncia di rigorosa e articolata motivazione, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo il quale la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art.29, co.III, del Regolamento Consob n.11522/1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi quali specifiche informazioni furono omesse, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, che invece quelle informazioni essa aveva specificamente reso".

Questa Corte ritiene di condividere la ripartizione dell'onere probatorio che la Suprema Corte ha chiarito con la menzionata pronuncia, muovendo dal principio secondo il quale - nella formula dell'art.29 citato - vanno individuati obblighi cronologicamente e finalisticamente distinti in capo all'intermediario e il riferimento da effettuare per iscritto nella menzione imposta dall'articolo 29 citato si riferisce all'an delle avvertenze piuttosto che al loro contenuto, di guisa che alle prime due fasi in cui si procede a valutare l'operazione richiesta sotto i profili della tipologia, oggetto, frequenza e dimensione e a fornire quindi al cliente le dettagliate spiegazioni che sconsigliano l'operazione in rapporto alla sua propensione di investimento (comunque individuata, in termini cautelativi al ribasso se il cliente rifiuta di esplicarla) segue l'acquisizione dell'ordine scritto che non deve necessariamente veicolare tutte le informazioni fornite.





Si ritiene tuttavia che l'onere di allegazione delle informazioni omesse trovi un naturale limite ed esonero - giustificato anche dalla diversa condizione qualificata delle parti - nell'onere primario della banca di dimostrare di aver dato, prima di acquisire l'ordine, tutte le notizie e informazioni - sia inerenti il titolo offerto che la sua adeguatezza al profilo di investimento del cliente - di cui diligentemente doveva disporre.

Riversare sull'investitore l'indicazione - a questo punto potenzialmente selettiva - delle informazioni omesse, consentirebbe all'investitore di limitare l'oggetto del proprio onere probatorio, laddove le condizioni di rischio connesse al titolo offerto in un determinato momento sono oggettive e vanno compiutamente individuate in corso di causa, trattandosi di verificare l'inadempienza ad un obbligo informativo che si riferisce a circostanze obiettive, forse anche eccedenti la personale percezione dell'investitore (nel caso di specie, della ultra-ottuagenaria

Ciò premesso, si osserva che, nel caso di specie, alla dizione del tutto generica ed astratta dell'avvertenza trascritta sull'ordine di acquisto non corrisponde - a fronte della espressa contestazione delle clienti - una comprovata allegazione del contenuto specifico delle informazioni che la banca, tramite i propri impiegati e funzionari, poteva aver comunque fornito alle odierne appellanti in merito alle specifiche caratteristiche dei titoli offerti (o financo richiesti), in comparazione con le caratteristiche personali e la situazione finanziaria delle clienti.

L'unico teste escusso (Lorenzo Ghidini, verbale 16-01-2007) ha chiarito, una volta premessa la sua incertezza nell'aver trattato personalmente l'acquisto con le odierne appellanti, che l'acquisto dei bond Cirio "... fu proposto..." (evidentemente dalla stessa banca) insieme ad altri investimenti, "... superiori ai titoli di Stato perché era questa la richiesta delle signore..." e che ad eventuali specifiche domande "... posso aver risposto in questo senso: che gli investimenti proposti erano normali, in base alle informazioni di quel momento...".

Si tratta di informazioni del tutto carenti nonché - quanto alla "normalità" dell'investimento in bond Cirio e alla propensione al rischio desunta dalla richiesta di rendimento "superiore a quello dei titoli di Stato" - implicanti valutazioni che non trovano giustificazione né nella ricostruzione storica e tecnica che il c.t.u. ha riportato a pagg. 18 e 19 della sua relazione né in base al raffronto con il rendimento minimo





dei titoli di Stato (facilmente superabile altrimenti, senza dover ricorrere all'acquisto di obbligazioni prive di rating, a rischio di mancato rimborso, destinate a investitori istituzionali e, solo su loro richiesta eventualmente anche a privati).

Date le modalità con cui si è concluso l'acquisto dei titoli, solo per disposizione della anziana madre di e sulla base di un non comprovato corredo di informazioni, non rileva la valutazione del profilo collegato alla dimensione dell'operazione, posto che l'inadempimento agli obblighi informativi preclude ogni collegamento di tale profilo ad una consapevole scelta di investimento di chi ha sottoscritto l'ordine di acquisto e anche l'impiego di una limitata quota del proprio capitale non fornisce una logica esimente all'obbligo legale di informazione, che la banca non ha comprovatamente adempiuto.

Né l'intermediario può esimersi dalle conseguenze del proprio inadempimento rappresentando il seguito di investimenti rischiosi delle stesse clienti, odierne appellanti, perché logicamente quella successiva condotta non costituiva ancora, all'atto della proposta di acquisto che ne occupa, un documentato e utile parametro di valutazione della propensione al rischio delle clienti.

Le conseguenze del ritenuto inadempimento non si estendono tuttavia fino alla declaratoria di risoluzione dell'ordine di acquisto contestato, atteso che le operazioni che l'intermediato compie per conto del cliente in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria costituiscono, pur potendo assumere a propria volta natura negoziale, solo il momento attuativo della regolamentazione dei rapporti già definita col c.d. "contratto-quadro" (Cassa.Civ., nº 8462/2014, aderente a Cassa.S.U. nn. 2672 4:02 6725/2007), che nel caso di specie non ne risulta peraltro intaccato, per la volontaria esecuzione che le parti hanno continuato a darvi anche successivamente all'operazione che ne occupa in questa sede.

Le stesse modalità dell'operazione, così come descritte sulla base delle risultanze documentali, rappresentando comunque grave inadempimento ai doveri informativi dell'intermediario, comportano - per la loro importanza e rilevanza causale, desumibile da un giudizio controfattuale anche meramente probabilistico e presuntivo (Cassa.Civ., n. 5514/2016) - l'obbligo risarcitorio della banca, che si contiene nei limiti dell'esborso effettuato dalle clienti per l'acquisto dei titoli obbligazionari in questione (€ 33.000,00)





gravato degli interessi computati in base al rendimento dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi.

Per evitare che ciò comporti una ingiusta locupletazione delle appellanti - le quali, una volta esclusa la risoluzione dell'ordine di acquisto, mantengono la disponibilità dei titoli e trarrebbero vantaggio dal loro eventuale residuo valore - dell'importo complessivo sopra definito va scomputato il valore dei titoli contestati risultante dalle quotazioni dei listini ufficiali di borsa alla data di pubblicazione di questa sentenza, senza ulteriori detrazioni, mancando l'allegazione - la cui prova incombeva alla banca - di alcuna altra utilità derivata alle clienti dal pagamento di cedole maturate sulle somme investite.

Le spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza della Banca appellante, sì come liquidate in dispositivo. La Corte,

P.O.M.

- 1) accoglie l'interposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza n° 103/2007 in data 02-03-2007 del Tribunale di Rovigo, accertata la responsabilità contrattuale della Banca appellata, condanna quest'ultima sì come in giudizio rappresentata al risarcimento del danno in solidale favore di per l'importo complessivo di € 33.000,00, gravato di interessi pari al rendimento dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi, maturati dalla data dell'acquisto fino al saldo, detratto l'eventuale residuo valore dei titoli obbligazionari di cui all'ordine di acquisto datato 06-07-2001 ("CIRIO FIN. 6,25% EUR cod. ISIN XS012 4290296 scad.16-02-2004", così individuate dal nominato c.t.u.), come risultante dalle quotazioni dei listini ufficiali di borsa alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado,
- 3) pone a carico della Banca appellata sì come in giudizio rappresentata le spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 6000,00 di cui € 2700,00 per diritti, € 3000,00 per onorari e il resto per spese borsuali e in complessivi € 4100,00 per questo grado di appello di cui €





1100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1900,00 per la fase decisoria e il resto per spese borsuali - oltre agli accessori e agli oneri di legge. Così deciso in Venezia, il giorno 11-01-2016.

T EUNZIONARIO GIUULIARIA

Il Presidente

Il Consigliere rel. est.

in constant or ten. est.

Mall

15/15

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia,

8 MAG 2017

IL CANCELLIERE

TELEMATICO

- 8 WAG. 2017